



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

CH-3003 Berna, USTRA

**Ai Dipartimenti cantonali responsabili
in materia di circolazione stradale**

Vs. riferimento:
Ns. riferimento: K221-2475/BP
Collab. responsabile: Pascal Blanc
Berna, 20 giugno 2011

Istruzioni concernenti alcune agevolazioni per determinati veicoli immatricolati come motoleggere a propulsione elettrica

Signore e signori Consiglieri di Stato,

ci preghiamo di inviarvi le succitate istruzioni che rendono meno severi alcuni requisiti eccessivi o inadeguati previsti per le motoleggere lente aventi più ruote sul medesimo asse e a propulsione elettrica (ad es. Segway) e per i loro conducenti. L'Associazione dei servizi della circolazione (asa) e la Comunità di lavoro dei capi di polizia della circolazione della Svizzera e del Principato del Liechtenstein (CCCS) concordano con il contenuto delle istruzioni.

Le agevolazioni verranno introdotte nelle rispettive ordinanze in occasione della prossima revisione.

Vogliate gradire, signore e signori Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Ufficio federale delle strade

Rudolf Dieterle
Direttore

Ufficio federale delle strade USTRA
Pascal Blanc
Indirizzo postale: 3003 Berna
Sede: Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen
Tel. +41 31 323 42 54, fax +41 31 323 43 21
pascal.blanc@astra.admin.ch
www.astra.admin.ch

Allegato:

Istruzioni del 20 giugno 2011 concernenti le agevolazioni per determinati veicoli immatricolati come motoleggere a propulsione elettrica

Copia della presente è inviata anche alle associazioni, alle organizzazioni e agli Uffici federali interessati.



20 giugno 2011

Istruzioni concernenti alcune agevolazioni per determinati veicoli immatricolati come motoleggere a propulsione elettrica

1. Contesto

Sempre più di frequente vengono commercializzate motoleggere aventi più ruote sul medesimo asse, provviste di uno speciale dispositivo di propulsione elettrica (ad es. i Segway) o a pedalata assistita elettricamente che per velocità sono assimilabili ai ciclomotori, ma che per potenza e peso rientrano tra le motoleggere. Per motivi di sicurezza, questi mezzi sono immatricolati come motoleggere; solo così se ne assicura infatti il periodico controllo ufficiale e di conseguenza la sicurezza dei conducenti stessi e degli altri utenti della strada.

Per guidare motoleggere è necessaria la licenza di condurre della categoria A1. La formazione pratica di base per conducenti di motoveicoli è però incentrata sui motoveicoli aventi le ruote disposte in senso longitudinale e di conseguenza non è utile ai fini dell'apprendimento della guida di veicoli a motore aventi più ruote sul medesimo asse. Inoltre, in base al diritto vigente, per guidare un ciclomotore ($V_{\max} \leq 30$ km/h) non è necessario aver seguito una formazione, né aver sostenuto un esame pratico, ma è sufficiente aver superato un semplice esame teorico.

Le motoleggere non possono circolare sulle ciclopiste e possono circolare sulle corsie ciclabili soltanto a condizione che non ostacolino la circolazione dei velocipedi. Dovendo quindi condurre il loro mezzo sulla stessa area dei veicoli a motore più veloci, i conducenti di questi mezzi sono esposti inutilmente a rischi.

Le norme della circolazione stradale sono intese a favorire la sicurezza stradale e la protezione dell'ambiente. Ciononostante, le prescrizioni, per certi aspetti eccessive, sulle motoleggere lente aventi più ruote sul medesimo asse e a propulsione elettrica ostacolano in maniera ingiustificata la messa in commercio di simili veicoli. Sulla base di varie richieste volte a facilitare, a condizioni adeguate, la circolazione e l'uso di questi veicoli, verranno pertanto concesse alcune agevolazioni.

2. Considerandi

2.1. Requisiti riguardanti il veicolo

Attualmente, per essere immatricolate, le motoleggere lente aventi più ruote sul medesimo asse devono soddisfare in toto i requisiti di sicurezza previsti per le motoleggere in generale. Ciò vale segnatamente per i freni e l'esame periodico del veicolo effettuato dai servizi cantonali della circolazione. I veicoli vengono perciò provvisti della corrispondente targa di controllo. L'introduzione di una targa di controllo di dimensioni ridotte, come è stato chiesto, non potrà avvenire a breve termine; verrà tuttavia esaminata con i Cantoni nel quadro di una futura revisione delle rispettive ordinanze.

Per quanto riguarda le luci, sono attualmente previste delle agevolazioni se la velocità massima per costruzione non supera i 15 km/h. Sotto il profilo della sicurezza stradale, l'estensione di queste prescrizioni ai veicoli aventi una velocità leggermente superiore è giustificata, per cui non è necessario che siano provvisti di fari a luce anabbagliante. È da ritenersi eccessivo anche il requisito in base al quale devono essere dotati di un avvisatore acustico di almeno 80 dB(A), in quanto un campanello come quello richiesto per i velocipedi è più che sufficiente.

I veicoli con peso totale fino a 400 kg non devono essere muniti di dispositivo di retromarcia se il veicolo può essere facilmente spinto all'indietro dal sedile del conducente. Nulla impedisce di estendere questa agevolazione anche a veicoli di peso leggermente superiore.

Ulteriori agevolazioni, in particolare in relazione ai sistemi di frenatura, non sono conciliabili con le esigenze legate alla sicurezza stradale.

2.2 Requisiti riguardanti il conducente

I conducenti già titolari di una licenza di condurre della categoria B (automobili) attualmente possono ottenere la licenza di condurre della categoria A1 (motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cm³ e una potenza del motore massima di 11 kW) senza dover sostenere un esame. Sono di conseguenza autorizzati a condurre tutti i veicoli a motore a due o a tre ruote immatricolati come motoleggere, a condizione di aver seguito, come previsto finora, una formazione pratica di base di otto ore con un maestro conducente e dopo che il servizio della circolazione ha provveduto a iscrivere nella licenza di condurre la categoria A1.

Poiché la formazione pratica di base riguarda i motoveicoli a ruote disposte in senso longitudinale, è logico che chi intende guidare solo motoleggere aventi più ruote sul medesimo asse sia esentato da tale obbligo.

Secondo l'ordinanza che disciplina questo aspetto, tale autorizzazione deve essere iscritta nella licenza di condurre. Nel momento in cui non fosse più necessario comprovare di aver seguito la formazione, una simile prescrizione comporterebbe un notevole onere amministrativo e conseguenti costi. Inoltre, l'agevolazione non sarebbe praticabile per i conducenti stranieri.

Le persone che sono in possesso di una licenza di condurre della categoria B o anche solo della categoria speciale F (veicoli a motore con velocità massima di 45 km/h, ad eccezione dei motoveicoli) saranno pertanto autorizzati a condurre le motoleggere aventi più ruote sul medesimo asse intese secondo la definizione delle presenti istruzioni. Avendo questi conducenti, infatti, già frequentato corsi di teoria della circolazione e superato un esame di guida teorico e pratico e avendo compiuto il diciottesimo anno di età, questa agevolazione è conciliabile con la sicurezza stradale.

Il trasporto professionale di persone con motoveicoli non necessita di alcun permesso. Dato, però, che i veicoli in questione devono essere fatti rientrare in una delle categorie B o F, ai sensi dell'articolo 25 OAC i conducenti dovrebbero chiedere un permesso ottenibile solo una volta soddisfatti requisiti medici minimi più severi (sotto controllo medico) e superato un ulteriore esame di guida. Vista la ridotta velocità massima e il peso contenuto dei veicoli nonché il fatto che si tratta pur sempre di «motoveicoli», il permesso non è necessario.

2.3 Norme della circolazione

Nell'ambito della revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (progetto VERVE), durante l'indagine conoscitiva l'USTRA ha proposto di equiparare ai velocipedi i veicoli a motore lenti non più larghi di 1 m sulle cicliste e sulle corsie ciclabili.

Da una rapida analisi dei pareri espressi in merito è emerso che la proposta dell'USTRA ha riscosso un ampio consenso. Questo risultato netto e l'impellente esigenza degli utilizzatori di questi veicoli a motore lenti e stretti di godere di una maggiore sicurezza sulle strade giustificano la loro equiparazione immediata a livello di istruzioni ai ciclisti sulle cicliste e sulle corsie ciclabili.

2.4 Nessuna ulteriore agevolazione

Ulteriori agevolazioni, quali ad esempio la creazione di una nuova categoria di veicoli, l'abbassamento dell'età minima per condurre i veicoli a motore in questione o una più ampia equiparazione ai velocipedi sul piano delle norme della circolazione sono realizzabili solo tramite modifiche a livello di ordinanza e nel caso in cui le proposte in merito siano accolte favorevolmente durante l'indagine conoscitiva.

3. Istruzioni/Permessi speciali

In base agli articoli 97 capoverso 1 ONC¹, 115 capoverso 2 OSStr², 220 capoverso 2 OETV³ e 150 capoverso 6 OAC⁴.

3.1 Campo d'applicazione

Le agevolazioni valgono per i veicoli a motore aventi più ruote sul medesimo asse dotati di un dispositivo di propulsione elettrica che secondo il diritto vigente sono da immatricolare come motoleggere (art. 14 lett. b OETV). I veicoli devono presentare le seguenti caratteristiche:

- velocità massima per la loro costruzione di 20 km/h (senza pedalata assistita);
- velocità massima con pedalata assistita elettricamente di 25 km/h;
- potenza continua massima del motore di 2,0 kW;
- peso totale massimo di 450 kg.

3.2 Prescrizioni sull'ammissione

Si applicano le normali prescrizioni sull'ammissione alla circolazione dell'OETV e dell'OAC con le seguenti agevolazioni:

- se vi è una luce di posizione non sono necessari i fari a luce anabbagliante (art. 120 lett. c e art. 144 cpv. 7 OETV).
- non è necessario l'avvisatore acustico (cfr. art. 82 cpv. 1 e art. 120 lett. d OETV). È sufficiente un campanello per i velocipedi o un altro avvisatore ammesso conformemente all'OETV.
- non è necessaria la retromarcia se il veicolo può essere facilmente spinto all'indietro dal sedile del conducente (art. 152 cpv. 1 secondo periodo OETV).

3.3 Autorizzazione a condurre

I titolari della licenza di condurre della categoria B o della categoria speciale F che hanno compiuto almeno 18 anni sono autorizzati a condurre, sul territorio nazionale, le motoleggere secondo la definizione al numero 3.1 che rientrano nella sottocategoria A1, anche senza aver seguito una formazione pratica di base per motoveicoli e senza che l'autorizzazione sia iscritta nella licenza di condurre.

Nel caso di un trasporto professionale di persone con veicoli secondo il numero 3.1 il permesso di cui all'articolo 25 OAC non è necessario.

3.4 Autorizzazione a circolare su ciclopiste e corsie ciclabili

Sulle ciclopiste e sulle corsie ciclabili le motoleggere menzionate al n. 3.1 aventi una larghezza massima di 1,00 m sono equiparate ai velocipedi.

Le autorità competenti secondo il diritto cantonale possono estendere tale equiparazione delle motoleggere menzionate al n. 3.1 per quanto riguarda le aree di traffico utilizzate. A tal fine possono prevedere in loco un cartello supplementare, nella misura in cui ciò non vada a pregiudicare la sicurezza degli altri utenti della strada e le condizioni locali lo giustifichino.

4. Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano immediatamente in vigore.

¹ Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, RS 741.11

² Ordinanza sulla segnaletica stradale; RS 741.21

³ Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; RS 741.41

⁴ Ordinanza sull'ammissione alla circolazione; RS 741.51